

Prot. 16836

Cagliari, 04 Ottobre 2019

A tutti i Dipendenti
A tutti i Consulenti
AIAS
Loro Sedi

CIRCOLARE

Con la presente Vi comunichiamo che, in data 03 ottobre 2019 si è tenuto un incontro con le OO.SS. UGL e ISA dal quale è scaturito un verbale che regola il funzionamento dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero in base all'art. 8 del CCNL AIAS (All.1).

Durante il confronto si è discusso sull'attuale situazione dell'Associazione e le OO.SS. hanno manifestato la preoccupazione da parte dei dipendenti per il mancato pagamento di una mensilità nel mese di Settembre; si è deciso, pertanto, di convocare a breve un incontro per poter sviluppare un piano di rientro sugli stipendi arretrati.

Cordiali saluti.



La Presidente

Dott.ssa Anna Paola Randazzo

VERBALE DI ACCORDO

In data 03.10.2019, presso la sede legale dell'AIAS Cagliari si sono incontrati:

l'AIAS, in persona del Suo Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Anna Paola Randazzo, e il Direttore Amministrativo, Rag. Vittorio Randazzo;

le OO.SS. UGL, rappresentata dal Sig. Lino Marrocu, e ISA, rappresentata dal Sig. Diego Contu.


Premesso che

- l'AIAS svolge attività sanitaria e socio assistenziale, attualmente in n. 40 strutture/Centri dislocati in tutto il territorio sardo; l'A.I.A.S. in particolare, svolge l'attività di assistenza, cura e riabilitazione di soggetti disabili, anziani non autosufficienti e malati psichiatrici;
- l'AIAS occupa mediamente circa 1.000 dipendenti nel complesso, suddivisi tra personale medico, paramedico, impiegatizio ed operaio;
- l'AIAS garantisce, così come ha sempre adeguatamente fatto, il servizio reso attraverso i suoi standards occupazionali, pienamente rispondenti alla normativa di legge ed alla complessità organizzativa;
- l'AIAS applica il CCNL per il lavoratori dipendenti dalle associazioni aderenti all'AIAS, sottoscritto dalle OO.SS. UGL, ISA e FIALS che prevede all'art. 8 (All.to 1), una regolamentazione specifica in materia di "garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali", specificativa di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146;
- nell'ipotesi di sciopero da parte dei lavoratori la disciplina è quella contenuta dal citato art. 8 del CCNL applicato, anche con riferimento alla garanzia dei servizi pubblici essenziali;
- le OO.SS. chiedono che il diritto di sciopero di ciascun singolo lavoratore venga rispettato, così come vengano garantiti i contingenti minimi di personale atti per la continuità dei livelli di assistenza e l'erogazione delle prestazioni previste presso le varie sedi, stante gli attuali requisiti di autorizzazione e di accreditamento per piano di degenza e servizi;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- a. Tutte le procedure di sciopero si dovranno svolgere secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL AIAS, nel pieno rispetto delle modalità e dei tempi, nonché delle prerogative delle iniziative sindacali.
- b. Tenuto conto della particolare attività svolta dall'Associazione, concernente l'assistenza, cura e riabilitazione di soggetti disabili, anziani non autosufficienti e malati psichiatrici, i Centri devono essere continuativamente operativi, garantendo, senza soluzione di continuità, i servizi di assistenza sanitaria e socio assistenziale.
- c. L'attività svolta dall'AIAS è infatti considerabile di interesse sociale e pubblico ed integrante il concetto di servizio pubblico essenziale, che, come esposto nel presente verbale, deve essere garantito, al fine di una tutela completa dei pazienti e degli ospiti affidati al personale delle strutture.
- d. Le adesioni, durante le procedure di sciopero, dovranno essere preventivamente espresse al responsabile e/o al direttore medico della struttura almeno entro 48 ore prima, con la richiesta della conseguente sostituzione, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge che disciplinano la materia, nonché rapportate ad un







contingente proporzionato alle necessità dell'organizzazione delle prestazioni necessarie per il mantenimento degli standards sanitari ed assistenziali.

- e. Il responsabile e/o direttore medico di ciascun Centro dovrà, per contro, organizzare il servizio, secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL AIAS e dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, e con il personale adeguato a garantire il servizio, prevedendone altresì la copertura sulla base della erogazione delle prestazioni.
- f. Le parti dichiarano che nel caso dovessero sorgere eventuali problemi nell'ambito dell'erogazione dei servizi si riuniranno per la loro risoluzione, adeguando conseguentemente il modello organizzativo.
- g. Le parti, per il resto, richiamano il CCNL AIAS e dichiarano chiusa positivamente la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto

AIAS





UGL



ISA